Adottato con Delibera del Consiglio di Istituto n. 45 del 24.11.2021
Modificato con delibera del Consiglio di Istituto n. 18 del 20.12.2022
Aggiornato con delibera del Consiglio d'Istituto n. 47 del 16.11.2023
Aggiornato con delibera del consiglio d'Istituto n. 54 del 29.06.2026
Aggiornato con delibera n. 4 del 29.10.2026

REGOLAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE, SCAMBI CULTURALI, STAGE LINGUISTICI E SCIENTIFICI, CAMPUS SPORTIVI

Art. 1. Premessa e finalità

1. In conformità a quanto previsto dalla C.M. n. 623 del 02.10.1996 e ss. ii. in materia dei viaggi d'istruzione, visite guidate, uscite didattiche, scambi culturali, soggiorni e stage linguistici, campus sportivi, che demanda all'autonomia delle singole Istituzioni scolastiche la definizione delle regole di progettazione, programmazione e modalità di svolgimento, il presente Regolamento deliberato dal Collegio docenti e adottato dal Consiglio d'Istituto, ne definisce le regole generali e organizzative.
2. I viaggi di istruzione, le uscite didattiche e le visite guidate [di seguito denominati: viaggi di istruzione] costituiscono parte integrante e qualificante dell'attività scolastica e rientrano a pieno titolo nelle iniziative di ampliamento dell'offerta formativa previste dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF). Essi perseguono le seguenti finalità educative e formative: approfondire in contesti reali i contenuti disciplinari affrontati in classe; promuovere l'educazione alla cittadinanza, al rispetto delle regole e alla convivenza civile; favorire lo sviluppo delle competenze trasversali (relazionali, cooperative, organizzative, di problem solving); stimolare la crescita personale degli alunni attraverso la conoscenza del patrimonio culturale, artistico, ambientale e scientifico, nazionale e internazionale; sviluppare la sensibilità interculturale, linguistica ed europea; rafforzare il senso di appartenenza alla comunità scolastica e il rapporto scuola–famiglia–territorio. Tali attività si svolgono nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, responsabilità, inclusione e trasparenza amministrativa e sono programmate come parte del percorso formativo annuale e pluriennale degli studenti. Valgono gli stessi principi di rispetto di persone e cose, di autodisciplina individuale e di gruppo, e in generale di osservanza delle regole della comunità scolastica e di quelle extrascolastiche.

Art. 2 – Normativa di riferimento e obblighi di legge

1. L'organizzazione dei viaggi di istruzione, delle uscite didattiche e delle visite guidate è regolata dalle seguenti principali fonti normative:

- C.M. n. 291 del 14/10/1992 e C.M. n. 623 del 02/10/1996;
- D.P.R. n. 275/1999 (Regolamento sull'autonomia scolastica);
- D.Lgs. n. 297/1994 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione);

- D.I. n. 44/2001 e D.M. n. 129/2018 (Regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche);
- D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) e successive modifiche;
- Comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 5 novembre 2025;
- Nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 8524 del 7 novembre 2025;
- D.L. n. 127/2025, nella parte in cui modifica l'art. 108 del d.lgs. 36/2023, imponendo per i servizi di trasporto relativi ai viaggi di istruzione il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- Nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 2870 del 23 marzo 2026;
- Codice Civile (in particolare artt. 2047 e 1218) e Codice Penale (in particolare artt. 328, 357 e 40) in materia di responsabilità;
- L. n. 104/1992, L. n. 170/2010, Direttiva BES 2012 in materia di inclusione;
- Reg. UE 2016/679 (GDPR) sulla protezione dei dati personali;
- Codice della Strada e disposizioni della Polizia Stradale in tema di sicurezza dei trasporti;
- normativa MAECI per i viaggi all'estero (portale "Viaggiare Sicuri" e servizio "Dove siamo nel mondo").
- D.I. 23/03/2011 (rimborsi per missioni all'estero);
- D.L. 31.05.2010 n° 78;
- Legge 836/73 (note sulle missioni e rimborsi spese);
- DPR 395/88 e successivi aggiornamenti.

2. Il presente Regolamento recepisce tali disposizioni e le traduce in procedure operative vincolanti per l'Istituto. Per quanto non espressamente disciplinato, si fa riferimento alla normativa vigente in materia di pubblica istruzione, sicurezza, appalti e responsabilità civile e penale.

Art. 3 – Tipologie di viaggi, uscite e visite guidate

1. Ai fini del presente Regolamento, le attività si distinguono nelle seguenti tipologie:

   a) *Visite didattiche*: spostamenti di durata non superiore alla mattina di lezione in orario 8:00-14:00, finalizzati ad attività di apprendimento in situ (musei, laboratori, aziende, teatri, parchi naturali, eventi culturali, ecc.);

   b) *Viaggi di istruzione*: attività di un giorno al di fuori del territorio o di più giorni con pernottamento, in Italia o all'estero, volte a consolidare conoscenze e competenze in una prospettiva interdisciplinare e interculturale;

   c) *Scambi culturali, soggiorni linguistici*: esperienze di mobilità nazionale o internazionale realizzate in collaborazione con istituzioni scolastiche o enti esteri, comprendenti, ove previsto, l'ospitalità presso famiglie (con reciprocità), collegi o strutture ricettive (scuole pubbliche, scuole di lingua), incluse le attività collegate al programma Erasmus Plus che prevedono l'erogazione di fondi europei;

   d) *Stage scientifici:* esperienze formative di carattere scientifico svolte presso università, enti di ricerca, laboratori, osservatori o altre strutture scientifiche qualificate, finalizzate all'approfondimento di conoscenze e competenze attraverso attività sperimentali, laboratoriali, di ricerca e di osservazione diretta, anche mediante la partecipazione a programmi o progetti specifici;

   e) *Mobilità Erasmus Plus - mobilità PN:* esperienze in collaborazione con scuole estere o agenzie

formative estere, effettuate per mezzo di fondi europei;

e) *Partecipazione a manifestazioni*: uscite per la partecipazione a concorsi, gare, attività sportive, musicali, teatrali, conferenze o altre iniziative di rilevanza formativa.

2. Ogni tipologia di uscita o viaggio deve essere coerente con le finalità educative indicate all'articolo 1 ed essere preventivamente programmata nei documenti collegiali e autorizzata secondo le procedure previste dal presente Regolamento.
3. Le visite didattiche che si svolgono in orario esclusivamente mattutino (ore 8:00-14:00) a piedi o con l'impiego di mezzi pubblici, sono normate da specifica procedura allegata al presente Regolamento.

Art. 4 – Inserimento nel PTOF e nei documenti della scuola

1. I viaggi di istruzione, le uscite didattiche e le visite guidate devono essere programmati in coerenza con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), approvato dal Collegio dei Docenti e deliberato dal Consiglio di Istituto.
2. Le tipologie, le mete e i giorni sono esplicitati nei documenti fondamentali della scuola:
   - Piano Annuale delle Attività;
   - Piano annuale dei viaggi di istruzione, uscite didattiche e visite guidate.
3. Ciascun Consiglio di Classe, nel formulare le proprie proposte, è tenuto alla coerenza con gli obiettivi formativi, disciplinari e trasversali previsti dalla programmazione didattica annuale,
4. L'inserimento nel PTOF ha valore vincolante: non possono essere autorizzate attività non previste, salvo motivate deroghe approvate dagli organi collegiali competenti.

Art. 5 - Partecipazione degli studenti

1. Destinatari di scambi, campus, soggiorni, viaggi, e uscite sono tutti gli alunni regolarmente iscritti presso questa Istituzione scolastica. Proprio per le finalità di cui all'art. 1 del presente Regolamento deve essere favorita e promossa la partecipazione di tutta la classe e comunque la partecipazione dovrà essere la più ampia possibile e non inferiore ai due terzi perché il viaggio conservi la sua valenza formativa. In caso di mancata adesione dei due terzi del gruppo classe all'attività proposta, non sarà dovuta, da parte del Consiglio di classe, l'organizzazione di una diversa tipologia di cui all'art. 3 per l'anno scolastico di riferimento.
2. In ottemperanza delle norme ministeriali, si dovrà valutare attentamente che i viaggi proposti non comportino un onere eccessivo per le famiglie. Il costo individuale non deve superare il tetto massimo previsto per permettere la partecipazione di tutti, senza disagi o difficoltà. Per ridurre i costi del viaggio, è opportuno, quando possibile, accorpare le classi che viaggiano con identica meta ed analogo mezzo di trasporto, sempre che gli studenti partecipanti rientrino nella stessa fascia d'età e siano accomunati dalle stesse esigenze formative. Per questa stessa finalità sarà possibile, se necessario e previo accordo con il Consiglio di classe, apportare modifiche alla meta del viaggio. Per lo stesso motivo, laddove possibile si cercherà di privilegiare mete che non comportino spostamenti con aerei, più soggetti a variazioni di prezzo, riservando l'uso del mezzo ai viaggi fuori dall'italia o sulle isole.

3. Il Consiglio di Istituto può costituire un fondo per la copertura parziale o totale di una o più quote di partecipazione. La segnalazione dei casi da valutare e la richiesta di intervento verrà inoltrata al Dirigente Scolastico dal Coordinatore della classe.
4. L'erogazione di eventuali fondi statali (cd. "welfare gite") destinati ai viaggi di istruzione è resa nota con apposito bando pubblicato su Albo online dell'Istituto.
5. Per raggiungere gli obiettivi educativi e didattici prefissati è necessario che gli alunni siano preventivamente forniti di tutti gli elementi conoscitivi e didattici idonei a documentarli ed orientarli sul contenuto del viaggio, al fine di promuovere una vera e propria esperienza di apprendimento.
6. Per gli alunni minorenni, è tassativamente obbligatorio acquisire il consenso scritto di chi esercita la responsabilità genitoriale.
7. I genitori non potranno partecipare, eccetto in casi particolari (studenti infortunati o con disabilità). In tali situazioni è prioritariamente necessaria la presenza del docente di sostegno e/o dell'operatore ASL. Laddove si renda necessaria, per la situazione dello studente infortunato con disabilità, la presenza di un genitore, i costi di partecipazione sono a carico della famiglia.
8. I consigli di classe nella scelta della destinazione e della durata delle uscite e dei viaggi e nella loro organizzazione terranno in debito conto la presenza di alunni con disabilità per favorire l'inclusione.
9. Gli alunni che non partecipano al viaggio non sono esonerati dalla frequenza scolastica e dovranno recarsi a scuola secondo il consueto orario e, in base al numero, potranno essere assegnati a altre classi. Il docente a disposizione potrà essere assegnato a supplenze in altre classi. La gestione delle sostituzioni e delle assegnazioni degli studenti alle classi è di pertinenza della Vicepresidenza.
10. Il Consiglio di classe valuta la partecipazione o meno alle uscite, visite e ai viaggi di istruzione degli studenti che sono stati destinatari di provvedimenti disciplinari.

Art. 6. Organizzazione delle iniziative

1. Il Consiglio di classe nelle riunioni di ottobre (solo docenti) e novembre (docenti e nuovi rappresentanti eletti) si accorda sulle proposte da inserire nel "Piano delle uscite e dei viaggi di istruzione annuale" e sulle proposte di scambi culturali, soggiorni/stage linguistici e campus sportivi (solo indirizzo sportivo).
2. Eventuali cambi di meta, accompagnatori, referenti, tipologie di viaggio e date sono ammessi per cause di forza maggiore e devono comunque essere condivisi e verbalizzati all'interno del Consiglio di classe prima dell'eventuale passaggio al vaglio del Consiglio di Istituto.
3. Nel caso di viaggi di più giorni, il Consiglio di classe non è tenuto a proporre altre mete o altre tipologie di viaggio alla classe che rifiuta la meta proposta o che non raggiunge il numero minimo di partecipanti.
4. Il Piano è approvato dal Collegio docenti e dal Consiglio di Istituto nelle sedute precedenti la sospensione delle attività didattiche natalizie ed inserito nel PTOF.
5. I docenti accompagnatori devono di norma appartenere allo stesso Consiglio di classe, in numero di un accompagnatore ogni quindici studenti. Gli accompagnatori non dovranno essere meno di due anche per un numero inferiore a 15 partecipanti.

6. L'organizzazione è delegata all'insegnante proponente che diviene referente per l'uscita/viaggio/soggiorno/campus, il quale oltre a provvedere alla stesura del programma da sottoporre alle famiglie, dovrà anche occuparsi della compilazione di tutta la modulistica legata alle uscite, ai viaggi di istruzione, scambi, soggiorni e campus allegata al presente Regolamento. Lo stesso dovrà anche acquisire l'autorizzazione dei genitori degli alunni, anche maggiorenni, da consegnare alla Commissione viaggi istruzione e scambi culturali che avrà cura di controllare e successivamente consegnare alla segreteria insieme al resto della modulistica affinchè sia inserita agli atti.
7. Il referente del viaggio dovrà attenersi scrupolosamente al "Protocollo viaggi di istruzione" (di seguito denominato: Protocollo) che è parte integrante del presente Regolamento e può essere annualmente rivisto dalla Commissione viaggi.
8. Ogni anno scolastico verrà emanata un'apposita circolare, con annesso il Protocollo, nella quale saranno definiti i ruoli, le procedure e le tempistiche per la realizzazione di uscite didattiche, viaggi di Istruzione, stage linguistici, scambi e campus sportivi.
9. I viaggi d'istruzione saranno effettuati di norma a classi parallele; in casi eccezionali potranno essere accorpate classi del primo biennio oppure del secondo biennio.

Art. 7. Gestione amministrativa e contabile dei viaggi

1. I preventivi delle Agenzie di viaggi saranno richiesti dall'Ufficio di Segreteria dell'Istituto, nei modi e nei tempi indicati nel Protocollo.
2. La gestione amministrativa e contabile dei viaggi di istruzione è effettuata nel rispetto del D.M. 129/2018, del d.lgs. 36/2023 e dei chiarimenti operativi emanati nel novembre 2025, utilizzando, finché in vigore, l'Accordo Quadro CONSIP s.p.a. come previsto dalla Nota MIM 2870 del 23 marzo 2026.
    a. In particolare, l'istituto:
    b. inserisce le spese relative ai viaggi nel Programma Annuale e nei relativi progetti;
    c. utilizza gli strumenti telematici di acquisto previsti dalla normativa (accordi quadro delle centrali di committenza, MePA);
    d. garantisce la tracciabilità dei flussi finanziari (CIG, CUP ove previsto, pagamenti tramite canali tracciabili);
    e. acquisisce e conserva la documentazione di regolarità contributiva e fiscale dei fornitori (DURC, visure, certificazioni);
    f. cura la corretta imputazione delle entrate (quote famiglie, eventuali contributi) e delle uscite (pagamenti a ditte di trasporto, agenzie, strutture ricettive).
3. Per servizi e forniture relativi ai viaggi di istruzione, l'istituto può procedere ad **affidamento diretto** fino alla soglia di 140.000 euro, nel rispetto dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023.
    a. In tale ambito:
    b. l'acquisizione di più preventivi non è obbligatoria per legge, pur potendo essere prevista dall'istituto per ragioni di trasparenza e convenienza;

c. l'affidamento diretto si perfeziona mediante un unico atto motivato, che individua oggetto, importo, fornitore, requisiti e ragioni della scelta;
d. è fatto divieto di trasformare l'affidamento diretto in una procedura di gara "mascherata" mediante richieste indiscriminate di preventivi con criteri competitivi non coerenti con la natura dell'istituto.

4. Quando, a seguito di pianificazione annuale e di previsione dell'importo complessivo dei viaggi, l'importo dei servizi da affidare supera i 140.000 euro, la scuola si avvale dell'**Accordo Quadro CONSIP**.
5. L'autorizzazione da parte della Dirigenza delle uscite didattiche, dei viaggi di istruzione proposti dai Consigli di classe e inseriti nel Piano e delle Proposte di scambi/soggiorni/campus avviene a seguito di acquisizione dei preventivi e dopo che il Consiglio di Istituto abbia deliberato su eventuali deroghe al presente Regolamento e alla normativa vigente.
6. Tutti i preventivi pervenuti nei tempi vengono esaminati dalla Commissione per i viaggi di istruzione e gli scambi culturali, eventualmente integrata, se necessario per la particolarità della meta, dal referente del viaggio.
7. Sarà possibile, sulla base di valide motivazioni, programmare visite guidate e uscite didattiche di un giorno anche nel corso dell'anno scolastico, con un termine di almeno 30 giorni dalla loro effettuazione, rispettando in ogni caso i passaggi indicati in questo articolo. Nessun tipo di viaggio o visita guidata sarà possibile dopo la fine del mese di aprile, salvo che per attività sportive e visite o escursioni legate a progetti di Educazione ambientale.
8. Uscite didattiche di un giorno e visite guidate di un giorno possono essere proposti nell'ultimo Consiglio di classe utile dell'a.s. precedente (indicativamente tra aprile e maggio) e approvati nell'ultimo Collegio docenti dell'a.s. precedente. Per i viaggi di più giorni, dovendo ricorrere all'Accordo Quadro Consip, la programmazione potrà avvenire solo nel corso dei primi mesi dell'a.s. successivo.

Art. 8 – Contratti di trasporto e requisiti dei mezzi

1. I contratti di trasporto per uscite didattiche e viaggi di istruzione devono essere affidati nel rispetto del d.lgs. 36/2023, come modificato dal D.L. 127/2025, che impone per tali servizi un'adeguata valorizzazione degli aspetti qualitativi.
2. L'istituto seleziona le ditte di trasporto verificando il possesso di licenze, iscrizioni e autorizzazioni previste dalla legge; acquisisce il DURC, le polizze assicurative e la documentazione attestante la regolarità tecnica dei mezzi; acquisisce la dichiarazione della ditta, in sede di gara o confronto, in merito a elementi quali: anzianità del parco mezzi, dotazioni di sicurezza, presenza di sistemi di ritenuta e dispositivi elettronici di controllo, accessibilità per studenti con disabilità, formazione e esperienza degli autisti.
3. I mezzi utilizzati devono essere in regola con la revisione periodica; essere dotati di dispositivi di sicurezza attiva e passiva; garantire, ove necessario, l'accessibilità agli studenti con disabilità; rispettare le norme sui tempi di guida e di riposo dei conducenti. Tali requisiti sono acquisiti tramite autodichiarazione dell'azienda.

4. Prima della partenza, l'istituto acquisisce una dichiarazione della ditta di trasporto sul rispetto dei requisiti di sicurezza; richiede l'intervento della Polizia Stradale per il controllo dei mezzi e dei conducenti.
5. Nessun viaggio può avere luogo in assenza delle verifiche documentali e, ove richieste, dei controlli preventivi previsti dal presente articolo.

Art. 9. Indicazioni per studenti e famiglie. Comportamento.

1. Si confida nell'opera di sensibilizzazione delle famiglie, affinché gli alunni mantengano comportamenti maturi e consapevoli, in modo particolare durante le ore di riposo notturno in albergo che rappresentano un momento critico per la sorveglianza. Ciò anche al fine di evitare provvedimenti d'ordine disciplinare a carico degli eventuali responsabili.
2. Si ricorda che durante tutto il viaggio è assolutamente vietato bere alcolici o assumere sostanze stupefacenti d'ogni genere.
3. Gli alunni devono essere consapevoli che durante tutto il viaggio di istruzione vigono sempre, anzi si rafforzano, i normali doveri scolastici; ciò significa che gli alunni dovranno partecipare attivamente a tutte le attività culturali proposte.
4. Gli alunni, essendo affidati alla responsabilità dei docenti accompagnatori, dovranno attenersi scrupolosamente alle loro direttive; in particolare dovranno essere sempre puntuali, corretti nei rapporti reciproci ed in quelli con i docenti. Il mancato rispetto di tali elementari regole di comportamento e convivenza potrà comportare l'assunzione di provvedimenti disciplinari, fino all'interruzione del viaggio o della visita.
5. Nel caso di gravi infrazioni disciplinari è previsto l'immediato rientro dello studente responsabile, previa comunicazione alla famiglia. Le spese del rientro, se effettuato con accompagnatore, saranno a carico della famiglia. Eventuali danni prodotti dallo studente dovranno essere risarciti.
6. In caso di infrazioni al regolamento di disciplina tali da comportare "l'allontanamento dalle lezioni fino a 2 giorni" ai sensi dell'art. 4 c. 8-bis del DPR 249/1998, il Consiglio di Classe, in sede di procedimento disciplinare a carico degli studenti, con adeguata motivazione potrà prevedere la non partecipazione al viaggio di istruzione e l'organizzazione di attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare da svolgersi presso l'istituzione scolastica.
7. In caso di infrazioni al regolamento di disciplina tali da comportare "l'allontanamento dalle lezioni fra 3 e 15 giorni" ai sensi dell'art. 4 c. 8-ter del DPR 249/1998, il Consiglio di Classe, in sede di procedimento disciplinare a carico degli studenti con adeguata motivazione potrà prevedere la non partecipazione al viaggio di istruzione e l'organizzazione di attività di cittadinanza attiva e solidale presso enti convenzionati.

Art. 10. Svolgimento delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione

1. Lo svolgimento delle uscite didattiche e dei viaggi d'istruzione deve essere effettuato nei periodi stabiliti dal Collegio dei Docenti nel Calendario delle attività annuali salvo motivate deroghe.
2. Per quanto riguarda la durata e la destinazione delle uscite e dei viaggi d'istruzione si prevede il seguente criterio di gradualità:

   a) per le classi prime un giorno;

   b) per le classi seconde un giorno o un pernottamento, con destinazione nazionale;

   b) per le classi del secondo biennio fino a due pernottamenti, con destinazione nazionale;

   c) per le classi quinte fino a massimo cinque pernottamenti, con destinazione in Italia o anche all'estero.

   d) lo stage linguistico all'estero può essere organizzato, nell'ambito della programmazione del consiglio di classe, al terzo o quarto anno, fino a un massimo di cinque pernottamenti.
3. Le uscite didattiche e viaggi d'istruzione, che si effettuano nell'arco di una sola giornata, possono essere di due tipologie:
   a) da svolgersi nell'arco della sola mattinata (tipologia A- VISITE vedi procedura allegata);
   b) da svolgersi nell'arco dell'intera giornata (tipologia B).
4. Il numero massimo delle uscite didattiche e viaggi d'istruzione da effettuare nel corso dell'anno è così fissato:
   a) per la tipologia A il numero è fissato dal Consiglio di Classe;
   b) per la tipologia B il numero si somma ai giorni impegnati in viaggi di istruzione fino a raggiungere il massimo di otto.

5. Ogni docente potrà nel corso dell'intero anno scolastico essere impegnato per un massimo di dodici giorni in uscite e viaggi di istruzione.

6. Nel caso di viaggi di istruzione che comportino il rientro oltre le ore 21:00, al personale docente accompagnatore e alle classi interessate, qualora il giorno immediatamente successivo sia feriale, è consentito l'ingresso alle ore 9:10.

Art. 11. Svolgimento degli scambi culturali, soggiorni /stage linguistici e campus sportivi nel secondo biennio.

1. Per la definizione delle tipologie di viaggi, si rimanda all'art. 3 c.1 del presente Regolamento.
2. Nel corso del secondo biennio si prevede la possibilità di partecipare a uno scambio culturale con una classe di scuola estera oppure a un soggiorno/stage linguistico.
3. Nel corso del secondo biennio del liceo ad indirizzo sportivo si prevede la possibilità di partecipare a campus sportivi;
4. Per ogni gruppo coinvolto in scambi culturali e soggiorni studio all'estero fra i docenti accompagnatori ci dovrà essere almeno un docente di lingue straniere.
5. Per ogni gruppo coinvolto in campus sportivi fra i docenti accompagnatori dovrà esserci almeno un docente di scienze motorie.
6. La durata degli scambi, soggiorni/stage e campus può variare da 3 a 6 giorni.
7. Fra i requisiti di partecipazione si terrà conto del generale rispetto delle regole scolastiche e del voto di

comportamento.

8. Lo scambio culturale (di classe o di gruppi di studenti provenienti da classi diverse) è attivato sulla base di un progetto didattico ed educativo presentato da un docente referente e deliberato dal Consiglio di classe o dai diversi Consigli delle classi degli studenti partecipanti.
9. Requisito per la realizzazione dello scambio culturale è la disponibilità delle famiglie e dello studente ad ospitare studenti del Paese straniero.

Art. 12. Tetti di spesa e modalità di adesione

1. I tetti di spesa (rif. delibera n. 19 del Consiglio d'istituto del 20.12.22) sono fissati nella misura seguente:
    a. € 850 per scambi culturali e soggiorni studio all'estero
    b. € 650 per i viaggi di istruzione delle classi quinte all'estero o in Italia
    c. € 600 per i campus sportivi di almeno tre notti comprensivi di ogni servizio e attività
    d. € 300 per i viaggi di istruzione del secondo anno (un solo pernottamento)
    e. € 450 per i viaggi del secondo biennio (terzo e quarto anno) in Italia.
    f. € 600 per gli stage scientifici all'estero
2. Nell'inserimento nel tool dell'Accordo Quadro Consip si calcoleranno gli importi tenendo conto dell'oscillazione del 5%. Nel tetto massimo previsto per ogni viaggio, di cui al c.1, dovrà essere compreso anche il mark up del 10% riservato all'Operatore Economico.
3. Il Consiglio d'Istituto potrà non autorizzare iniziative il cui costo venga ritenuto eccessivamente oneroso per gli studenti e le loro famiglie; Il Consiglio d'Istituto è competente nell'autorizzare deroghe al presente Regolamento che prevedano un numero di pernottamenti superiori al limite stabilito con deliberazione motivata o altre tipologie di deroghe che possono impattare sui costi.
4. La spesa indicata deve contenere un pacchetto minimo di servizi quali viaggio, soggiorno in albergo con mezza pensione, se richiesto anche ingressi a musei e gallerie d'arte, a manifestazioni oggetto dell'iniziativa.
5. I genitori, contestualmente alla sottoscrizione dell'autorizzazione, si impegnano al pagamento nei tempi previsti, dell'acconto a titolo di caparra corrispondente alla metà del tetto massimo della tipologia di uscita. In caso di successiva rinuncia, tale versamento non sarà rimborsabile per evitare aggravio di spesa sugli altri alunni.
6. Per i viaggi d'istruzione di un giorno non è fissato un tetto di spesa, pertanto la caparra viene fissata a € 20 per i viaggi di un giorno sul territorio regionale e a € 30 per i viaggi di un giorno sul territorio nazionale, salvo importo inferiore del preventivo.
7. Per i viaggi di istruzione e gli scambi culturali o soggiorni-studio, contestualmente all'adesione/autorizzazione, dovrà essere effettuato un primo versamento di acconto non superiore alla metà della quota individuale di partecipazione; le quote pro-capite a carico degli allievi per i mezzi noleggiati vanno arrotondate per eccesso all'euro successivo.

8. È previsto il finanziamento parziale o totale agli studenti le cui famiglie si trovino in difficoltà economica accertata, compatibilmente con le risorse disponibili e previa richiesta scritta, riservata, al Dirigente scolastico da parte del Coordinatore di classe e conferma della famiglia qualora siano attivati finanziamenti statali quali il "welfare gite", il Consiglio di Istituto delibera i criteri per l'accesso al bonus e viene redatto apposito bando pubblicato all'albo.
9. Per quanto concerne la quota totale o a titolo di anticipo versata dagli studenti, essa dovrà essere versata direttamente sul c/c bancario della scuola tramite PagoPA intestato all'Istituto stesso. La ricevuta deve essere consegnata con indicato nello spazio della causale l'identificazione del viaggio d'istruzione.

Art. 13. Rimborso delle spese per i docenti accompagnatori in Italia

1. I rimborsi delle spese sono disciplinati dalle note del Ministero del Tesoro n. 137828 del 20 marzo 1982 e n. 205876 del 14 maggio 1999, dalla L. 266/2005, dal DI del 23 marzo 2011.
2. Ai sensi della L. 207/2024 art. 1 cc. 81-83, il rimborso delle spese è riconosciuto al personale solo se i pagamenti avvengono attraverso strumenti tracciabili quali bonifici bancari o postali, carte di credito, di debito o prepagate, assegni bancari e circolari nonché app di pagamento digitali. Per le spese di trasporto dei servizi pubblici di linea, non sussiste vincolo di tracciabilità.
3. Per i viaggi d'istruzione in Italia non è dovuto alcun rimborso per i viaggi inferiori alle 8 ore.
4. Nel caso di viaggi di durata da 8 a 12 ore è ammessa a rimborso la spesa di un solo pasto nella misura massima di € 22,26 per il personale docente e di € 30,55 per il Dirigente Scolastico se viene esibita la fattura o la ricevuta fiscale con riferimento ad un pasto consumato nella stessa località dove si svolge la missione nell'ambito dell'itinerario previsto;
5. Per i viaggi di durata superiore a 12 ore è ammesso il rimborso di due pasti nel limite complessivo di € 44,26 per il personale docente e di € 61,10 per il Dirigente Scolastico sempre dietro esibizione delle fatture o ricevute fiscali (una per ogni pasto). In proposito si evidenzia che nei casi di richiesta di rimborso di due pasti giornalieri va considerato il limite complessivo fissato per gli stessi a prescindere dal costo di ogni singolo pasto (es. 1°pasto € 30,00 e 2°pasto € 14,26). Nel caso venga presentata una sola ricevuta, la stessa non può superare il limite previsto di € 22,26.
6. Nel caso di viaggi in cui si usufruisca del trattamento di mezza pensione (colazione e pranzo o cena) il rimborso del secondo pasto è ammesso nella misura massima di € 10,00 nonostante che la nota del Ministero del Tesoro del 14.05.1999, prot. n. 205876, abbia escluso la possibilità del rimborso del costo dell'eventuale secondo pasto in quanto equipara la colazione ad un normale pasto.
7. Nulla è dovuto nel caso di pensione completa.
8. Tutte le spese ammesse a rimborso saranno liquidate previa presentazione di una richiesta indirizzata al Dirigente Scolastico, corredata da ricevute fiscali o fatture in originale della spesa sostenuta. Tale documentazione deve riportare una dettagliata indicazione dei beni consumati, a meno che non rechi la dicitura "menù a prezzo fisso". Presupposto per riscuotere l'ammontare delle spese anzidette è la

consegna degli originali dei suddetti giustificativi di spesa (nota Min. Tesoro n° 137828 del 30.03.1982). Non sono rimborsabili le spese di vitto desumibili da ricevute fiscali rilasciate cumulativamente a più persone, parimenti i docenti presenteranno dichiarazione individuale e non cumulativa con altri colleghi.

9. In caso di non gratuità, sono ammesse a rimborso le spese di trasporto ferroviario, marittimo, aereo; sono invece escluse le spese per trasporti urbani e taxi, consentite unicamente al Dirigente Scolastico.
10. Il pernottamento è rimborsato in tutti i casi in cui la missione si protrae in modo tale da rendere impossibile o comunque difficoltoso il rientro in sede (ad es. termine dell'attività ad ora tarda e quindi rientro in orario notturno, mancanza di mezzi di trasporto pubblici a causa dell'orario, ecc …) e comunque per missioni oltre le 12 ore. Per il rimborso è necessario il documento di spesa in originale e nominativo: fattura oppure ricevuta fiscale.

Art. 14. Rimborso spese per i docenti accompagnatori all'estero

1. Nel caso di viaggi all'estero sono ammesse a rimborso, se non coperte da gratuità, le spese alberghiere, il trasporto urbano o del taxi per le tratte di andata e ritorno verso aeroporti, stazioni e porti o per gli spostamenti in area urbana nel limite massimo di € 25,00 giornalieri.
2. Nei viaggi in cui si usufruisca del trattamento di mezza pensione, è ammesso il rimborso del pasto non coperto nei limiti di € 40,00 giornalieri a docente.
3. Nulla è dovuto nel caso di trattamento in pensione completa.
4. Nel caso in cui l'amministrazione garantisca solo l'alloggio, è ammesso il rimborso di n. 2 pasti nel limite previsto dalla tabella B allegata al D.I. 132/2011 e al presente Regolamento.
5. Tutte le spese ammesse a rimborso saranno liquidate previa presentazione di una richiesta indirizzata al Dirigente Scolastico, corredata da ricevute fiscali o fatture in originale della spesa sostenuta.

da Tabella A (classificazione per area pesi esteri) - D.I. 132/2011

A. Grecia, Spagna, Malta, Bulgaria, Cipro, Portogallo, Romania, Ungheria

B. Finlandia, Irlanda, Islanda, Polonia, Spagna-Madrid

C. Albania, Bosnia-Erzegovina, Danimarca, Francia, Gran Bretagna, Svezia, Slovenia, Turchia

D. Belgio, Lussemburgo, Francia —Parigi; Gran Bretagna - Londra

E. Austria, Belgio-Bruxelles, USA

F. Germania, Paesi Bassi, USA - New York, USA-Washington

G. Austria-Vienna, Germania-Berlino, Germania-Bonn, Svizzera

Tabella B (limite dei pasti all'estero) - D.I. 132/2011

Area Geografica Paesi Esteri (vedi Tab. A)	Classe 1 (dirigenti,prof. Universitari)	Classe 2 (tutto il rimanente personale, docenti)
A	€ 60,00	€ 40,00
B	€ 60,00	€ 40,00
C	€ 60,00	€ 45,00
D	€ 70,00	€ 60,00
E	€ 80,00	€ 65,00
F	€ 85,00	€ 70,00
G	€ 95,00	€ 75,00

Si precisa inoltre che uscite/visite/viaggi d'istruzione in Italia e all'Estero/scambi/stage linguistici e campus non danno luogo a nessuna indennità di missione (disposizioni normative introdotte con la Legge 266/05).

Norme di riferimento:

- D.I. 23/03/2011
- D.L. 31.05.2010 n° 78.
- Legge 836/73
- DPR 395/88 e successivi aggiornamenti.